



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione I civile

Gran. 221
Sent. 7/2023
Rep. 9/2023

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata

R.G. 9-1/2023

promosso con ricorso depositato in data 15 marzo 2023

DA

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
letta la domanda per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata proposta dal Sig.

vista la relazione depositata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore; rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII; verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del Sig. *[nome]* atteso che lo stesso risulta debitore di debiti da tempo scaduti per l'importo di oltre 227.000 euro che non riesce a fronteggiare con attività prontamente liquidabili, essendo titolare esclusivamente di uno stipendio da lavoro dipendente di circa 1.700 euro mensili; visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione del patrimonio del Sig. *[nome]*
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. *[nome]*
- 3) NOMINA Liquidatore il gestore della crisi già nominato rag. *[nome]* con studio in *[indirizzo]*
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;





- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
 - 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
 - 7) DISPONE a cura del Liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
 - 8) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
 - 9) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
- Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 16 marzo 2023
Il Giudice estensore
Il Presidente

TRIBUNALE DI LECCO
23 MAR. 2023
DEPOSITATO E BOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE DAL
CANCELLIERE (art. 4 DPR 123/2001)

